

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4995

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANIBONI, SCOTTI VINCENZO, GITTI, CARRUS, SARTI, BALESTRACCI, NENNA D'ANTONIO, AUGELLO, AGRUSTI, AZZOLINI, CAFARELLI, CARELLI, FERRARI BRUNO, FIORI, FUMAGALLI CARULLI, SODDU, STEGAGNINI, USELLINI, VITO, AIARDI, ALESSI, ANDREOLI, ANSELMI, ANTONUCCI, ARMELLIN, BARUFFI, BATTAGLIA PIETRO, BERTOLI, BIANCHI, BIASCI, BONSIGNORE, BORRA, BORRI, BORTOLANI, CACCIA, CASATI, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CHIRIANO, CIAFFI, CILIBERTI, CIOCCI CARLO ALBERTO, COLONI, CORSI, COSTA SILVIA, DAL CASTELLO, D'ANGELO, DUCE, FARACE, FRASSON, GELPI, GOTTARDO, LAMORTE, LEONE, LIA, LOMBARDO, LUCCHESI, LUSETTI, MARTINI, MARTUSCELLI, MAZZUCONI, MENSORIO, NAPOLI, NUCCI MAURO, ORSENIGO, ORSINI BRUNO, PATRIA, PERANI, PERONE, PICCIRILLO, RABINO, RIGGIO, RIGHI, RINALDI, RIVERA, ROCELLI, ROSSI di MONTELERA, RUSSO FERDINANDO, RUSSO VINCENZO, SANESE, SANGALLI, SANZA, SAPIENZA, SILVESTRI, SINESIO, TANCREDI, TASSONE, TEALDI, TORCHIO, URSO, VECCHIARELLI, VISCARDI, VITI, VOLPONI, ZAMBON, ZARRO, ZOLLA, ZOPPI

Presentata il 25 luglio 1990

Promozione degli itinerari turistico-culturali mediante
l'iniziativa di enti pubblici e soggetti privati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non ci soffermeremo su considerazioni generali, pur opportune, sulla acuta necessità di valorizzazione del patrimonio artistico italiano. Si ritiene qui rilevante indicare in termini essenziali la *ratio* di questa specifica proposta di legge.

C'è in Italia, al di là dei consolidati poli turistico-culturali, un patrimonio artistico di grandissimo pregio e interesse non adeguatamente conosciuto, spesso escluso dal flusso turistico tradizionale. Le conseguenze di questa esclusione sono molteplici. Principalmente, rilevante è

l'incompletezza dell'offerta a chi voglia conoscere la nostra cultura e il nostro ambiente in modo più autentico; evidenti sono le ripercussioni negative sulle strutture culturali e dei servizi dei centri più intensamente visitati come Roma, Venezia, Firenze, Napoli; si determina una scarsa valorizzazione dei significativi interventi di restauro operati dalle sovrintendenze del nostro Paese, i quali viceversa meriterebbero una proiezione assai vasta e diffusa; si toglie motivazione alla cura e agli interventi di recupero e riproposizione; si accentua il declino di molte tracce, segni, vestigia, monumenti, ricchi di valore culturale, storico e artistico.

Non è un'Italia di serie B che vogliamo contribuire a scoprire, ma piuttosto un patrimonio altissimo che spesso solo una ristretta cerchia di dotti e di specialisti rintraccia, ma che è preclusa ai più, certo non da un veto ma dall'oblio, o dall'abbandono, o dalla non conoscenza, o dalle carenze di condizioni incoraggianti per il privato.

Questo accenno al privato ci aiuta a sottolineare uno degli aspetti qualificanti di questa proposta di legge: da un lato il privato, proprietario di beni artistici, è coinvolto e incoraggiato al recupero e alla riproposizione al pubblico di un patrimonio che a volte rischia l'abbandono e il deterioramento, altre volte è totalmente precluso al pubblico e agli studiosi; dall'altro il privato, singoli, enti, associazioni, è assunto come oggetto rilevante nella promozione, con l'ente pubblico, dell'itinerario turistico-culturale nell'insieme delle sue finalità.

La cooperazione pubblico-privato è un dato ormai assodato anche in questo settore ma non ha espresso ancora tutte le sue potenzialità e soprattutto non ha trovato ancora risposta adeguata nella legislazione.

La struttura della proposta di legge ha il suo punto fondamentale nella individuazione degli itinerari turistico-culturali sulla base di un comune denominatore storico-culturale, caratteristica e impronta

del patrimonio artistico, di tracce monumentali omogenee riscontrabili in realtà territoriali contigue.

Il denominatore comune è il monumento, la traccia storico-culturale; in posizione complementare l'« itinerario » sarà articolato, dove vi saranno le condizioni, dalle circostanti risorse e caratteristiche ambientali, naturalistiche e demioantropologiche.

Uno degli aspetti qualificanti della proposta di legge fa perciò riferimento al recupero del patrimonio monumentale, prevedendone modalità, forme, riferimenti istituzionali, procedure, strumenti finanziari. Su questo versante il livello istituzionale preminente è quello centrale, mentre per la dimensione turistica rilievo particolare ha l'ente regione. La proposta di legge rispetta ovviamente le competenze istituzionali, ma tende anche a evitare accavallamenti di competenze e di iniziativa tra le varie amministrazioni, individuando nella Presidenza del Consiglio dei ministri il punto di riferimento e di coordinamento.

L'impalcatura istituzionale richiama un altro elemento distintivo di questo provvedimento: la simbiosi tra promozione turistica e recupero artistico-monumentale. Vuole essere questo un aspetto importante del cosiddetto turismo di qualità, il quale trova consistenza e valore in una efficace intersezione tra la dimensione culturale, quella turistica, quella economica.

È anche una proposta che guarda nel profondo e nella capillarità: tale è la presenza e la variegata dislocazione del patrimonio artistico in Italia.

La valorizzazione di questo diffuso patrimonio può essere certamente un singolare stimolo all'impegno di risorse pubbliche e private nella difesa, recupero, e proposizione della più consistente ricerca nazionale.

Non è il semplice riferimento alla collaborazione tra Stato e privato, bensì l'indicazione di una articolata cooperazione tra enti locali, regione, amministrazioni

centrali, soggetti privati di varia natura, imprese.

Di particolare significato il ruolo centrale, anche nel momento della iniziativa promozionale, degli enti locali e di forze e risorse corrispondenti come dimensione territoriale.

È questo un aspetto al quale attribuiamo grande importanza in quanto affida a una dimensione territoriale specifica attraverso una forma di cooperazione intercomunale l'iniziativa di promuovere una più vasta convergenza di energie e forze culturali ed economiche che vivono

direttamente l'esperienza locale, aderendo « naturalmente » alla storia, alla tradizione, al costume.

La convergenza, intorno a un obiettivo significativo come quello che sta alla base di questo provvedimento, di tre dimensioni (cultura, turismo, economia) risponde a caratteri di rilevante modernità e nello stesso tempo di innegabile qualificazione e pregio sia nei progetti che muovono da proposte e iniziative di organismi nazionali, sia in quelli che nascono per iniziativa locale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizione degli itinerari turistico-culturali e soggetti proponenti).

1. Allo scopo di promuovere il recupero, la valorizzazione e la ottimizzazione della fruizione del patrimonio monumentale, artistico, storico pubblico e privato, nonché delle circostanti risorse ambientali, naturalistiche e demoantropologiche, vengono individuati, al di fuori dei poli turistici consolidati, gli itinerari turistico-culturali.

2. L'individuazione è compiuta, sulla base di un nesso storico-culturale e della contiguità territoriale, su proposta formulata dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dal CNR, dalle università pubbliche e private, dai parchi nazionali e regionali, da enti pubblici di tutela monumentale e artistica, dalle aziende di promozione turistica, nonché da soggetti di diritto privato, singolarmente oppure nelle forme associative liberamente scelte.

3. Su iniziativa dei soggetti che compiono l'individuazione, è costituita per ogni itinerario una associazione al fine di promuovere il conseguimento degli scopi indicati nel comma 1. Lo statuto dell'associazione stabilisce le condizioni per l'ammissione degli associati.

4. I progetti degli itinerari devono essere coerenti con gli obiettivi previsti dai piani regionali di sviluppo turistico, ove esistenti, e degli strumenti di programmazione culturale regionale, ove esistenti, coordinati ai fini della presente legge.

5. Le risorse monumentali e i beni indicati nel comma 1, rientranti a qualunque titolo nei progetti degli itinerari, debbono essere fruiti in modo tale da non arrecare danno alla loro conservazione, favorendone al contempo l'utilizzo pub-

blico e turistico, nonché l'accesso per motivi di studio, con il consenso del proprietario e nelle forme previste dalla legge.

6. Le modalità di fruizione delle risorse e le garanzie poste a tutela del privato proprietario di uno dei beni indicati nel comma 1 devono essere espressamente definiti nel progetto di itinerario turistico-culturale.

ART. 2.

(Progetti specifici, programma nazionale e organi di valutazione).

1. I progetti degli itinerari turistico-culturali vengono coordinati in un programma nazionale per la promozione degli itinerari turistico-culturali.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione per gli itinerari turistico-culturali, la cui composizione sarà definita dal regolamento di cui al comma 4. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua vece, con alternanza biennale, dal Ministro per i beni culturali e ambientali e dal Ministro del turismo e dello spettacolo o da un sottosegretario da loro delegato.

3. Presso la presidenza di ogni giunta regionale è costituita una « conferenza regionale dei servizi », la quale è chiamata ad esprimere, per le competenze in materia turistica, una sua valutazione e un atto di assenso sostitutivo ad ogni effetto degli atti di intesa, dei pareri, delle autorizzazioni, delle approvazioni e dei nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali vigenti, nonché il coordinamento delle singole iniziative intercomunali; la composizione di tale conferenza, che sarà definita dal regolamento di cui al comma 4, dovrà assicurare in ogni caso la presenza delle organizzazioni nazionali di categoria più rappresentative del settore turistico privato, in relazione alla loro consistenza economico-sindacale, delle rappresentanze dei titolari del patrimonio religioso, non-

ché della Associazione dimore storiche italiane (ADSI) nelle loro rappresentanze regionali.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla richiesta, viene emanato, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno specifico regolamento che definisce le modalità di funzionamento degli organi di valutazione, e cioè della Commissione per gli itinerari turistico-culturali e della conferenza regionale dei servizi in merito alle iniziative per gli itinerari turistico-culturali, la natura dei progetti ammissibili all'esame di detti organi e una specifica scheda progettuale per l'accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge. Con identica procedura, si darà luogo ad una periodica revisione del regolamento, qualora si presentino apprezzabili circostanze che inducano a produrre delle modifiche normative al testo regolamentare.

5. Il regolamento di cui al comma 4 dovrà definire i parametri di valutazione e le priorità sulla base dei singoli progetti: per l'esame in sede di conferenza regionale dei servizi, per la definitiva approvazione dei medesimi singoli progetti, per la formazione e approvazione del programma nazionale. L'approvazione dei singoli progetti e del programma ad opera della commissione equivale a dichiarazione di urgenza e di indifferibilità delle opere e delle iniziative in esso previste.

6. La commissione approva i progetti dei singoli itinerari, coordinandoli nel programma nazionale per la promozione degli itinerari turistico-culturali. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto i pareri, le intese, le autorizzazioni, i nulla osta e le approvazioni previsti dalla legislazione vigente. L'approvazione dei singoli progetti non è subordinata alla formazione del programma nazionale.

7. La Commissione definisce le condizioni per il coordinamento del programma nazionale degli itinerari con il programma nazionale promozionale del-

l'ENIT nonché con i programmi di sviluppo turistico delle regioni e con i programmi e le iniziative eventualmente assunte dalla CEE, dal Consiglio d'Europa, dall'UNESCO e dall'Organizzazione mondiale del turismo (ONT).

8. La Commissione approva il programma nazionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede annualmente agli eventuali aggiornamenti.

9. La Commissione stabilisce le modalità di finanziamento da parte dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli operatori privati e degli altri soggetti, eventualmente partecipanti, di cui all'articolo 1 comma 2.

ART. 3.

(I progetti specifici).

1. I singoli progetti di itinerari turistico-culturali:

a) definiscono l'obiettivo perseguito dalla singola iniziativa locale, con particolare riferimento al nesso culturale che collega fra loro i beni di diversa natura compresi negli stessi progetti e alle eventuali attività che rivestano un particolare significato culturale con riguardo alle attività agricole, artigianali, industriali e commerciali;

b) individuano le modalità di cooperazione fra i diversi settori della pubblica amministrazione e gli operatori privati;

c) definiscono l'elenco dei principali beni oggetto dell'iniziativa proposta, in base a un loro censimento preventivamente effettuato, e stabiliscono le condizioni per l'utilizzo, l'accesso e la fruizione dei medesimi beni;

d) individuano le attività promozionali occorrenti per diffondere la conoscenza del singolo progetto di itinerario;

e) individuano gli interventi necessari per il ripristino in caso di degrado del bene, per il restauro, per la conserva-

zione e manutenzione, nonché per il raggiungimento della redditività dell'iniziativa;

f) definiscono lo specifico modello di organizzazione del lavoro di quanti risultano impiegati nel progetto a titolo di lavoro autonomo o dipendente, pubblico o privato;

g) propongono le condizioni per l'impegno finanziario a favore della singola iniziativa.

2. Per la definizione degli impegni di spesa, i progetti specifici dovranno fare riferimento a una analisi costi-benefici, secondo criteri stabiliti da una commissione tecnica, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

3. I progetti specifici dovranno essere presentati, al fine di elaborare il programma nazionale, alla commissione di cui al comma 2.

4. I progetti specifici sono preventivamente sottoposti al parere della provincia, se di interesse provinciale; della regione, se di interesse regionale.

5. La provincia e la regione, entro 60 giorni dalla richiesta, esprimono il parere sulla conformità dei progetti al Piano provinciale o regionale di sviluppo turistico, ove esistenti, nonché alle finalità della presente legge, provvedendo altresì a coordinare le iniziative nel caso di sovrapposizione di progetti ricadenti anche nel medesimo ambito territoriale.

6. I progetti dei singoli itinerari sono approvati dalla commissione di cui all'articolo 2, comma 2, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere di conformità di cui al comma 5.

7. La realizzazione dei singoli progetti è affidata ai soggetti proponenti, individualmente o tra loro associati nelle forme da essi liberamente scelte, mediante convenzione da stipularsi con la commissione entro 60 giorni dalla data di approva-

zione dei progetti medesimi. La convenzione indica tutti gli elementi necessari per la operatività di ogni singolo progetto.

ART. 4.

(Censimento dei beni rientranti nel programma nazionale e nei progetti specifici; interventi di miglioramento, conservazione, restauro, manutenzione, sicurezza; convenzioni con i privati; regime giuridico del patrimonio pubblico coinvolto nella operatività del programma nazionale e dei progetti specifici).

1. I beni pubblici o privati di cui alle categorie degli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ricompresi nei singoli progetti di itinerario turistico-culturale, sono soggetti ad un apposito censimento, promosso con il regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 2 della presente legge, secondo le modalità proposte dai Ministri per i beni culturali e ambientali, del turismo e dello spettacolo e dell'ambiente; tale censimento viene affidato, con il sistema della concessione, ad enti pubblici e/o a operatori privati, da individuare secondo le disposizioni contenute nel medesimo regolamento.

2. Nel quadro dei singoli progetti intercomunali, la conferenza regionale dei servizi definisce, su istanza dei soggetti proponenti e in coordinamento con i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, uno specifico piano per gli interventi di riqualificazione, adeguamento funzionale, manutenzione straordinaria, restauro, conservazione statica e strutturale dei beni immobili rientranti nei progetti specifici, nonché per l'adeguamento dei loro impianti tecnici (ivi compresi quelli necessari alla tutela e alla conservazione dei beni del patrimonio storico-artistico) e le misure atte a definire un sistema informativo e di monitoraggio permanente dei beni del patri-

monio ambientale. Il piano dovrà rientrare nell'attività di coordinamento svolta dalla commissione per gli itinerari turistico-culturali di cui al comma 2 dell'articolo 2.

3. I proprietari di beni immobili non adibiti a uso pubblico alla data di pubblicazione della presente legge, possono sottoscrivere una convenzione con gli organi della pubblica amministrazione individuati nel regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 2. Tale convenzione è condizione per l'accesso alle agevolazioni e ai benefici previsti dalla presente legge.

4. Nella convenzione di cui al comma 3 il privato proprietario definisce le modalità di fruibilità pubblica e di accesso per motivi di studio all'immobile o a sue parti, fatta salva la garanzia di una adeguata sorveglianza e di un uso consono alla natura del bene; tale convenzione è sottoscritta dalle parti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei progetti ammessi alle agevolazioni della presente legge.

5. Le opere di cui al comma 2, nonché le iniziative promozionali della fruizione pubblica e quelle funzionali all'accesso al bene per motivi di studio, vengono definite nel singolo progetto, approvate dalla Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 2 e affidate per l'esecuzione e la gestione al soggetto o ai soggetti proponenti, i quali potranno a loro volta associare le iniziative funzionali all'esecuzione delle opere stesse.

6. Il Governo è delegato ad emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini lo *status* giuridico dei beni mobili e immobili dello Stato, facenti parte del programma nazionale e dei progetti specifici nel senso del loro conferimento a apposite fondazioni pubbliche o private, disciplinate secondo il titolo II, libro I del codice civile, alle quali affidarne la gestione, anche al fine di una loro utilizzazione in termini di redditività economica: ciò mantenendone la proprietà allo Stato ed il vincolo di destinazione e d'uso secondo gli scopi di pubblica utilità della presente legge.

ART. 5.

(Regime fiscale, finanziario e creditizio delle iniziative e testo unico delle leggi in materia di beni culturali ambientali).

1. Alle iniziative di cui alla presente legge si applica quanto disposto, ove compatibile, dalla legge 2 agosto 1982, n. 512, nonché l'articolo 10, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e l'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42.

2. Al fine di promuovere la sponsorizzazione dei singoli progetti intercomunali di itinerari turistico-culturali da parte degli operatori privati e di agevolare i proprietari privati delle categorie di beni di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 4, comma 1, verranno individuati, nel regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 2, le modalità per la detassazione degli impegni di spesa assunti dagli stessi soggetti privati, a completamento o in aggiunta di quanto disposto dal comma 1.

3. La detassazione è totale quando gli impegni di spesa siano assunti da fondazioni, associazioni, enti e organismi che agiscano senza scopo di lucro, ovvero quando tali impegni derivino da erogazioni liberali di enti o privati; la misura della detassazione è invece pari al 60 per cento per tutti gli altri casi.

4. Al fine di promuovere la più ampia valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale e paesistico dei beni di proprietà privata rientranti nell'ambito territoriale di intervento del programma nazionale, possono essere concessi i seguenti contributi ed agevolazioni:

a) contributi in conto capitale pari al 35 per cento dei costi preventivati dai privati proprietari per le opere di manutenzione e di restauro;

b) contributi in conto interessi sui mutui decennali erogati dagli istituti di credito o dalle sezioni di credito speciale da individuarsi con decreto del Ministro del tesoro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a valere sul limite di impegno di cui all'articolo 8, contratti allo stesso fine di cui alla lettera a), di importo non superiore al 35 per cento dei mutui medesimi, nella misura massima del 6 per cento annuo; tale contributo verrà corrisposto direttamente all'istituto mutuante in rate semestrali;

c) la detrazione integrale, dalla base imponibile, ai fini delle imposte sul reddito, degli interessi rimasti a carico sui mutui pluriennali.

5. Il Governo è delegato ad emanare con decreto legislativo, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico degli atti normativi aventi riguardo ai beni culturali ed ambientali, al fine di incentivare i soggetti privati nell'opera di conservazione e valorizzazione e in vista di uno snellimento delle procedure di spesa in vigore per lo Stato e gli enti pubblici.

ART. 6.

(Norme in materia di particolari contratti di lavoro).

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali e le altre amministrazioni interessate, promuove l'adozione di specifici contratti di lavoro nell'ambito dell'azione condotta per la promozione degli itinerari turistico-culturali, con riferimento sia alle condizioni del lavoro al fine di facilitare la fruizione pubblica dei beni oggetto dei singoli progetti, sia alla tipologia dei contratti, che in relazione all'obiettivo di allargare l'area occupazionale nel settore.

ART. 7.

(Norme in materia di turismo).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del turismo e dello spettacolo emana uno specifico decreto attuativo di quanto disposto dalla presente legge per quanto attiene agli aspetti specifici del comparto turistico-alberghiero, sentite le organizzazioni nazionali di categoria più rappresentative del settore.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. Il 2 per cento degli introiti settimanali, non riservati all'erario, dei concorsi pronostici Totocalcio, Totip, Lotto, Enalotto affluisce ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere devoluto allo specifico capitolo di spesa all'uopo istituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.